

COMUNE DI CODROIPO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE**

(In attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

ART. 1

I capi famiglia, o chi per essi, i direttori di istituti, di ospedali, e qualunque altra collettività di persone conviventi, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficiale di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne hanno parte, e il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal presunto decesso.

ART. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che possano giovare per stabilire le cause della morte.

ART. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, il corpo sarà trasportato al deposito di osservazione del cimitero, previa constatazione del decesso da parte di un medico, il quale opererà in conformità alle norme di legge.

ART. 4

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persone da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministro della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia deve pure essere fatta all'autorità giudiziaria.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sotto l'osservanza degli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 5

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 6

Nel caso di rinvenimenti di membra o pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio: l'Azienda per i Servizi SanitariUnità incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco od all'autorità giudiziaria, perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 7

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco dispone l'accertamento del medico necroscopo, che lo farà ai sensi di legge.

ART. 8

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla locale Azienda per i Servizi Sanitari.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Direttore Sanitario della locale Azienda per i Servizi Sanitari che ha provveduto alla loro nomina ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

In tutti i casi di morte dovuti a malattie infettive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediata al competente settore dell'Azienda per i Servizi Sanitari per i necessari provvedimenti previsti dall'art. 18 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 9

La scheda di morte deve essere inviata entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, all'Azienda per i Servizi Sanitari nel cui territorio detto Comune è ricompreso.

ART. 10

L'autorizzazione per la sepoltura del cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale di stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 11

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di sepellimento sono rilasciati dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di sepellimento all'Azienda per i Servizi Sanitari, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Periodi di osservazione dei cadaveri

ART. 12

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, ne essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo.

ART. 13

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 14

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco che verrà pubblicato dal Ministero della Sanità (allo stato deve intendersi quello di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 15.12.1990 per le classi 1[^], 2[^] e 3[^] dell'annesso allegato) o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, su proposta del Direttore Sanitario dell'Azienda Socio Sanitaria, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il Direttore Sanitario adotta inoltre le misure cautelative necessarie.

ART. 15

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Direttore Sanitario dell'Azienda Socio Sanitaria adotta le misure cautelative necessarie.

Depositi di osservazione e obitori

ART. 16

Nell'ambito del Comune è prevista l'esistenza di un locale ove ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone decedute in circostanze particolari:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione)
- morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 17

Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 18

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 285.

L'Azienda per i Servizi Sanitari individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri al cui allestimento ed esercizio provvede il Comune.

ART. 19

Nel Comune di Codroipo, avente popolazione superiore ai 5.000 abitanti e limitatamente al cimitero del Capoluogo, il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

ART. 20

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 21

All'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla gestione, provvede il Comune cui l'obitorio ed il deposito di osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'attività in questione è servizio pubblico obbligatorio.

**Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico -
Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri -**

ART. 22

Il rilascio di cadavere a scopo di studio è regolato dagli artt. 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è regolato dall'art. 44 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Le autopsie ed il trattamento per la conservazione del cadavere sono regolati dagli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Deposizione dei cadaveri nel feretro

ART. 23

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dunque anche prima delle 24 ore dal decesso, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro, purchè vengano consentite eventuali manifestazioni vitali.

ART. 24

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 25

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ART. 26

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale della tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi, di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione e provenienti dall'esterno del territorio comunale, dovranno essere costituiti da cassa esterna di zinco ed interna di legno massiccio con gli spessori e le caratteristiche costruttive riportate ai precedenti commi 1 e 2, qualora il luogo di provenienza della salma disti oltre 100 chilometri dal territorio comunale stesso.

Trasporto dei cadaveri

ART. 27

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune, o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

ART. 28

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. Per l'autorizzazione al seppellimento è competente l'ufficiale di stato civile.

Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 285/1990, unicamente a mezzo di carro funebre.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purchè il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

ART. 29

L'orario e le modalità per il trasporto delle salme sono stabilite dal Sindaco con provvedimenti di carattere generale (ordinanze).

In determinate circostanze e per singoli trasporti il Sindaco può prescrivere diverse regole di condotta in deroga alle disposizioni di carattere generale.

ART. 30

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati, su chiamata della pubblica autorità e a cura e spese del Comune del luogo ove è avvenuto il decesso, al deposito di osservazione del cimitero o all'obitorio e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

ART. 31

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi Comuni.

ART. 32

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Direttore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 28 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Direttore Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo, quando si tratti di malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 33

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 34

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 35

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada ne possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 36

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune, dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 37

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 31 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 38

L'incaricato del trasporto del feretro proveniente da altro Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione, rilasciato dal Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso, che consegnerà al custode del cimitero.

ART. 39

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare, in transito, il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 40

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da Comune a Comune, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 41

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantaotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 42

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La convenzione internazionale di Berlino non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione, dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 43

La documentazione da presentare alla Prefettura in caso di estradizione di salma di cui all'art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del primo comma, la seguente

- a) estratto dell'atto di morte in carta libera;
- b) certificato dell'Azienda per i Servizi Sanitari attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990 e, in caso di morte da malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25 del medesimo decreto;
- c) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

ART. 44

La documentazione da presentare all'autorità consolare italiana in caso di introduzione in Italia di salma di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 285/1990 è, oltre a quanto stabilito alla lettera a) del primo comma la seguente:

- a) estratto dell'atto di morte in carta libera;
- b) certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli articoli 30 e 32 del D.P.R. n. 285/1990;
- c) l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione;
- d) certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

ART. 45

Per la comunicazione dell'autorità consolare italiana al Ministero degli affari esteri della richiesta di traslazione di salma è consentito l'impiego, oltre che del telegrafo anche del telex, dei telefax o di altro adeguato sistema telematico.

ART. 46

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

ART. 47

Per i materiali e le caratteristiche costruttive da impiegare nella costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri, si farà riferimento all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 ed all'art. 9 della Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24.

Norme generali di vigilanza

ART. 48

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento dopo il quarto mese;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Per giustificati motivi, e compatibilmente con la disponibilità, il Sindaco può concedere la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

ART. 49

La vigilanza sui cimiteri spetta al sindaco che ha il compito di vigilare che siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Con delibera della Giunta Comunale verrà disciplinato e regolamentato l'accesso ai luoghi di culto stabilendo modalità ed orari, divieti e prescrizioni particolari.

L'accertamento di tutte le violazioni alle leggi ed ai regolamenti dello Stato nonché ai regolamenti locali ed all'ordinanza del Sindaco concernenti la disciplina all'interno dei cimiteri, è demandato agli agenti comunali.

In tema di igiene e sanità il Sindaco potrà avvalersi dell'apporto dei medici dell'A.S.S. competente per il territorio, responsabili del relativo servizio.

Al direttore sanitario dell'A.S.S. locale spettano il controllo del funzionamento dei cimiteri e le proposte al Sindaco riguardo i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 50

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli articoli 340, 341 e 342 del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 ed i cimiteri preesistenti alla data di entrata in vigore del succitato T.U. sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità come i cimiteri comunali.

Piano regolatore dei cimiteri

ART. 51

Al fine di consentire un accurato e costante controllo del territorio, gli Uffici Tecnici Comunali - Sezioni Edilizia Privata ed Edilizia Pubblica - ed il Responsabile del Servizio di Custodia dei Cimiteri dovranno essere dotati di una planimetria in scala opportuna - non inferiore al rapporto 1:500 - dei singoli cimiteri esistenti nel Comune estesa alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Si procederà all'aggiornamento delle planimetrie ogni 5 anni ed anche quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli esistenti o siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART. 52

I cimiteri esistenti, i progetti dei nuovi cimiteri ed i progetti per l'ampliamento di quelli esistenti devono essere disciplinati da un Piano Regolatore interno che dovrà essere predisposto per contenere tutte le strutture e le attrezzature previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: qualora si tratti di nuove costruzioni, per integrare quelle mancanti e qualora si tratti di ampliamento, per dimensionare le aree destinate ai vari tipi di sepolture in relazione al futuro fabbisogno.

ART. 53

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi dovranno seguire i disposti dell'art. 55 e dell'art. 56 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 54

L'approvazione dei progetti dovrà seguire, in base all'art. 55 del D.P.R. n. 285/1990, quanto specificato dall'art. 228 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 della Legge 21 marzo 1949, n. 101, art. 1 della Legge 20 luglio 1952, n. 1007, art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 850, nonché art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8).

ART. 55

I Piani Regolatori potranno inoltre prevedere reparti speciali per:

- caduti di guerra militari e civili;
- vittime di pubbliche calamità;
- appartenenti a comunità professanti culti diversi da quello cattolico.

I cimiteri

ART. 56

Nel Comune di Codroipo sono ubicati i seguenti cimiteri:

- Codroipo;
- Beano;
- Biauzzo;
- Goricizza;
- Muscletto;
- Pozzo;
- Rivolto;
- Zompicchia.

Al suo interno il cimitero comprenderà:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione;
- d) una camera mortuaria;
- e) una sala per autopsia;
- f) una cappella;
- g) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- h) un ossario comune;
- i) un cinerario comune;
- l) un edificio (colombario) per raccogliere le urne ossario;
- m) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie;
- n) un deposito.

Per quanto non riportato nel presente Regolamento di Polizia Mortuaria, l'uso e la gestione dei singoli complessi cimiteriali viene normato dalle specifiche prescrizioni particolari allegate al Regolamento stesso.

Le strutture di cui alle precedenti lettere c), e), i), l), m) ed n) sono obbligatorie solamente per il cimitero del Capoluogo Comunale.

ART. 57

Le sepolture sono gratuite od a pagamento.

Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e tumulazione.

Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie di fosse (fosse private) o tumuli, nicchie, loculi, ecc..

Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita nella tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale. Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.

ART. 58

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione.

La concessione di area per la costruzione di tumuli, di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione delle opere relative, entro 36 mesi dalla data della stipulazione dell'atto di concessione, pena la decadenza della concessione stessa. Detto termine decorre dalla data di effettiva disponibilità dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, rispetto ai termini predetti, una proroga di sei mesi.

ART. 59

Le sepolture private a pagamento riguardano:

- a) colombari (loculi) individuali;
- b) spazio per tumulazioni in loculi sovrapposti interrati od appaiati interrati (tombe di famiglia);
- c) spazio per la costruzione di edicole funerarie;
- d) ossari e nicchie cinerarie.

Inumazioni

ART. 60

Ogni cimitero deve essere obbligatoriamente dotato di campi comuni destinati alla sepoltura sia all'aperto che al coperto, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi, per ragioni di ordine e per la successiva comoda operazione di esumazione, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Il tempo di rotazione previsto per i campi di inumazione dei cimiteri comunali è fissato in un minimo di anni dieci.

La superficie dei campi di inumazione di ogni singolo cimitero è calcolata con il fine di avere una estensione sufficiente a ricevere le inumazioni per almeno un decennio.

Nel calcolo si tiene conto dei seguenti elementi:

- numero delle salme mediamente inumate nell'ultimo decennio;
- numero di esumazioni destinate alla inumazione nello stesso periodo;
- superficie delle fosse al lordo delle fascie di rispetto tra fossa e fossa.

Il valore ottenuto come prodotto della superficie delle fosse per la sommatoria delle inumazioni per diversa causa, aumentato di almeno il 50%, costituirà l'ampiezza minima del campo di inumazione al netto di tutte le strutture e servizi del cimitero.

In merito alla prescrizione di tenere conto, nella determinazione dell'area, dell'eventualità di eventi straordinari che possano richiedere un gran numero di inumazioni, viene stabilito che tale numero di inumazioni dovrà essere suddiviso nei campi di inumazione di ogni singolo cimitero presente sul territorio comunale.

Si tiene conto di ciò nei singoli Piani Regolatori interni dei cimiteri.

ART. 61

I Piani Regolatori cimiteriali potranno prevedere aree per le sepolture private a sistema di inumazione per permettere che i privati possano realizzare piccoli campi attrezzati di relativo ossario per il deposito di resti di salme.

ART. 62

Ogni fossa nei vari riquadri costituenti il campo comune sarà contrassegnata obbligatoriamente con un cippo fornito dal Comune, portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 63

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 64

Le fosse per inumazioni di cadaveri sono differenziate in base all'età della persona deceduta.

Nella loro parte più profonda e cioè a metri due di profondità dal piano di calpestio di riferimento del giardino, le fosse per i cadaveri dei bambini con età inferiore ai dieci anni avranno una lunghezza di 1,50 metri ed una larghezza di 0,50 metri mentre quelle destinate ai cadaveri di persone con oltre dieci di età avranno una lunghezza di 2,20 metri ed una larghezza di 0,80 metri.

La distanza minima tra due fosse contigue dovrà essere di m. 0,50.

I singoli Piani Regolatori dei cimiteri potranno prevedere deroghe alla misura minima della distanza succitata, nel qual caso la variazione dovrà essere solo in aumento.

La superficie da considerare nella determinazione del campo di inumazione per i nuovi riquadri dipenderà pertanto dalle distanze adottate nei Piani Regolatori dei cimiteri.

Per i riquadri delimitanti i campi comuni che all'atto dell'approvazione del presente Regolamento Comunale siano già in fase di utilizzazione si adotteranno, sino al completamento dell'ultima fila, le misure di rispetto delle distanze tra le fosse adottate con il Regolamento Comunale aggiornato ai sensi del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 "Regolamento di polizia mortuaria" ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 128 del 29.04.1977 e per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 285/1990.

In considerazione di quanto sopraesposto nel calcolo della superficie da destinare ai campi di inumazione si dovrà tener conto, per l'area già oggetto di utilizzo e non completata, di un'area pari a 3,50 m. per ciascuna fossa.

I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 65

Per le inumazioni devono essere utilizzate casse di legno. Non è consentito l'uso di case di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno può essere autorizzato dal Ministero per la Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2,5.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 66

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in casa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.

ART. 67

Nel calare il feretro nella fossa si dovrà avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà eseguita con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità prima indicate.

ART. 68

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri della loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, ecc..

Tumulazioni

ART. 69

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 59 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 70

Le concessioni e le tasse di concessioni riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Il loculo è ceduto comprensivo di lapide; quest'ultima non potrà venire sostituita dal concessionario. Su detta lapide dovranno essere incise le generalità del defunto e potranno essere poste in opera:

- la fotografia incorniciata del defunto;
- la lampada votiva;
- un vaso portafiori.

Detti abbellimenti dovranno essere conformi ai tipi autorizzati dal Comune e non potranno in ogni caso sporgere oltre cm. 25 della lapide.

ART. 71

Le aree per la costruzione di tombe di famiglia e di edicole funerarie possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle;
- il coniuge.

Non è consentita la prenotazione dei loculi. E' consentita deroga per la prenotazione di un solo loculo oltre a quello necessario per la salma da tumulare purchè adiacente a quest'ultima a disposizione del coniuge e comunque solo se quest'ultimo supera i 65 anni di età;

In tal caso, la prenotazione deve essere fatta contestualmente alla domanda di concessione.

Può farsi anche la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, tenuto conto dell'età del destinatario e delle disponibilità delle sepolture, specie se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte.

Dette concessioni inizieranno a far data dalla stipula del relativo contratto, salva la facoltà prevista all'art. 73 di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per ulteriori anni 30.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 72

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.

ART. 73

I colombari possono contenere un solo feretro. E' comunque consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un'unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto pertanto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 per i colombari e di anni 50 per gli ossari. Il diritto di concessione inizierà a far data dalla stipula del rispettivo contratto. Alla scadenza di tale termine il Comune

rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per ulteriori anni 30.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

ART. 74

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o edicole funerarie su deliberazione della Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati.

Il Comune si riserva la facoltà di realizzare tombe di famiglia ed edicole funerarie da dare in concessione ai privati.

ART. 75

Le concessioni delle tombe di famiglia o delle edicole funerarie hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo per uguale periodo. Tali concessioni non sono revocabili.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perchè consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate o tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi. Pertanto la sepoltura, il monumento, la tomba o l'edicola funeraria cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

ART. 76

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 77

La concessione dei colombari, degli ossari, delle nicchie cinerarie, delle tombe di famiglia e delle edicole funerarie deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

ART. 78

Nell'atto di concessione dell'area per tomba di famiglia ed edicole funerarie verrà determinato il limite di tempo entro il quale il concessionario è obbligato a realizzare la sepoltura.

ART. 79

Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati.

L'atto di concessione determina l'obbligo da parte del concessionario di realizzare le opere entro i termini di cui all'art. 58 del presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Se la mancata esecuzione delle opere si verifica per rinuncia del concessionario, espressa con dichiarazione scritta diretta al Comune ed indicante i motivi della rinuncia stessa, l'area sarà retrocessa al Comune che, con una nuova deliberazione, potrà assegnarla ad un altro richiedente.

Al rinunciatarario verrà corrisposto un rimborso pari all' 80% della tassa di concessione vigente all'accettazione della rinuncia.

Qualora il concessionario abbia già parzialmente edificato il suolo, e la concessione sia attuale, può alienare a terzi le opere murarie cedendo, previo consenso del Comune, anche la sua posizione di concessionario. Il terzo subentrante deve impegnarsi con il Comune ad ultimare le opere nei termini già fissati dal precedente atto amministrativi.

La mancata esecuzione delle opere per inattività del concessionario equivale ad una inadempienza contrattuale e determina la decadenza della concessione.

In questo caso verrà corrisposto al concessionario un rimborso pari al 50% della tassa di concessione vigente all'atto della revoca della concessione stessa.

Nel caso di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle edicole funerarie di privati e delle sepolture private è a carico dei titolari della relativa concessione cimiteriale.

Esumazioni ed estumulazioni

ART. 80

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 81

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 82

Il Sindaco può autorizzare per comprovati motivi e necessità da valutarsi a discrezione del Comune, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Direttore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Direttore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 81.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Direttore Sanitario ed inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

ART. 83

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 84

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Direttore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 85

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle e per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 46.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Anagrafe per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

ART. 86

Non sono ammesse esumazioni straordinarie salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Direttore Sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 87

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal sindaco.

Al Responsabile del servizio di custodia competerà la registrazione delle operazioni.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, previo parere del Direttore Sanitario, si potrà provvedere alla raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

ART. 88

E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione

Il Responsabile del servizio od il custode del cimitero, sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria e al Direttore Sanitario della A.S.S. competente, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di villipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Civile.

ART. 89

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui agli artt. 83 ed 86 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 90

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco; esse devono essere eseguite alla presenza del Direttore Sanitario della A.S.S. e dal custode del cimitero.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 91

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivi al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena qualora dovesse presentare segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 92

Nei casi di estumulazione straordinarie di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 93

In ogni cimitero si deve prevedere un ossario comune ove vengano raccolte e depositate le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni di salme completamente mineralizzate e non richieste dei familiari per altre destinazioni.

Il manufatto destinato ad ossario comune dovrà essere custodito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico, difeso dalle infiltrazioni di acqua e facilmente ispezionabile dagli addetti.

Dovranno inoltre prevedersi quelle cautele atte a prevenire atti vandalici.

Tale forma di sepoltura è gratuita.

ART. 94

I familiari dei defunti le cui salme vengono esumate od estumulate verranno avvisati tramite affissione di appositi elenchi, posti all'ingresso dei cimiteri in occasione della ricorrenza dei defunti, recanti l'indicazione dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza per l'anno successivo.

Sino alla data prevista per le operazioni di esumazione o estumulazione, i familiari potranno presentare le richieste aventi ad oggetto le diverse destinazioni dei resti mortali.

Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie

ART. 95

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quelle della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata del presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa, da parte del coniuge o dei parenti nel più vicino grado di parentela individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile, di cremare il cadavere;
- c) certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'autorità giudiziaria.

In merito ai vincoli di parentela (*ius sanguinis*) ed a quelli coniugali (*ius coniugii*) si rimanda all'art. 14.2 della Circolare Min. Sanità 24.6.1993, n. 24.

ART. 96

In ogni cimitero vi è l'obbligo della realizzazione di un cinerario comune.

Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri. In esso vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura privata dell'urna cineraria.

L'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero e si provvederà alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune) ove rimarranno in forma indistinta.

Tale forma di sepoltura è gratuita.

ART. 97

Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune.

ART. 98

Le urne cinerarie che contengono le ceneri del defunto devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto stesso.

ART. 99

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 100

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

Dimensioni limite e caratteristiche edilizie dei colombari per l'accoglimento delle urne predette sono stabilite nel presente Regolamento Comunale.

ART. 101

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 102

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

ART. 103

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 104

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti dal Direttore Sanitario dell'Azienda Socio Sanitaria o da medici necroscopi o personale tecnico da esso delegato e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 36 è eseguito dal Direttore Sanitario o da medici necroscopi o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 105

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 285/1990.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Direttore Sanitario dell'Azienda Socio Sanitaria competente ed essa varrà come denuncia dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Attività Edilizia

ART. 106

L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è regolata da Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal Piano Regolatore dei Cimiteri, dalla Circolare Min. San. 24.06.1993, n. 24 e dal presente Regolamento Comunale redatto ai sensi del citato D.P.R. n. 285/1990.

ART. 107

Nessuna opera, compresa l'installazione di tendaggi di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nei cimiteri ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

A tale proposito verrà rilasciata autorizzazione del Sindaco previo deposito del progetto di massima costituito anche da uno schizzo delle opere da eseguirsi allegato a domanda su carta legale (entrambi sottoscritti dal richiedente) per le opere relative a : posa di copriloculi e lapidi per ossario; posa di tombe singole per inumazioni e sepolture private

ART. 108

I progetti esecutivi per la costruzione, il restauro e la modifica delle tombe di famiglia (edicole e tumulazioni interrato) sono sottoposte ad autorizzazione edilizia da parte del Sindaco o da suo delegato ai sensi dello statuto comunale.

Il Sindaco o suo delegato possono richiedere alla Commissione Edilizia pareri in merito ai progetti relativi di cui al precedente comma.

ART. 109

I progetti devono essere redatti con particolare cura, attenendo ad opere aventi caratteristiche di particolare pregio artistico adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo.

ART. 110

I progetti devono essere presentati entro sei mesi dalla data dei versamenti degli importi delle tariffe e dei corrispettivi vigenti al momento della concessione.

ART. 111

Le domande di autorizzazione devono essere firmate dal concessionario e corredate dai relativi tipi e da un'ampia e dettagliata descrizione dell'opera progettata e dai materiali impiegati nella realizzazione. Con la domanda dovrà essere presentato inoltre l'atto comprovante l'assegnazione in concessione del terreno.

ART. 112

I disegni di progetto per tombe di famiglia devono essere firmati dal concessionario e dal progettista. Dovranno contenere:

- planimetria dell'area avuta in concessione estesa alle aree limitrofe in scala 1:100;

- pianta, prospetti e sezioni:

nel rapporto 1:50 per edicole funerarie;

nel rapporto 1:50 per l'erezione di monumenti;

nel rapporto 1: 20 per particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla quota del piano di riferimento, a cui le quote relative del progetto dovranno riferirsi, e che dovrà essere desunta dalle tavole del Piano Regolatore interno del cimitero.

ART. 113

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà inviare una dichiarazione comunicando il giorno in cui intende iniziare i lavori, il nominativo del direttore dei lavori e quello dell'assuntore delle opere, che controfirmeranno la dichiarazione quale accettazione dell'incarico ricevuto e per presa visione del progetto dell'opera da realizzare.

ART. 114

Nell'atto di approvazione del progetto dovranno essere definite il numero di salme che possono essere contenute nel sepolcro.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Il termine dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dalla data di inizio dei lavori

ART. 115

L'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Edilizia Privata - provvederà nel corso ed al termine dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato ed in caso di difformità proporrà al Sindaco l'ordine di sospensione dei lavori. Qualora le opere siano eseguite in cemento armato la verifica dell'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Edilizia Privata - dovrà essere preceduta dalla consegna da parte del concessionario del relativo certificato di collaudo.

Al termine dei lavori, dovrà essere depositata dal concessionario la dichiarazione di conformità del progetto.

ART. 116

Per i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione il Sindaco può autorizzare la temporanea asportazione di monumenti, arbusti e di qualsiasi segno funebre, previo versamento da parte del Concessionario di un deposito cauzionale commisurato in rapporto al valore e al pregio artistico di quanto viene asportato.

Qualora il concessionario non provveda a ricollocare il monumento asportato per la ordinaria e straordinaria manutenzione, trascorsi tre mesi dal termine accordato, l'autorizzazione si intende decaduta ed il deposito cauzionale viene incassato dall'Amministrazione.

Salvo quanto previsto dal presente articolo e dal precedente non è consentita l'asportazione di monumenti funebri.

ART. 117

Il Sindaco, per le sole sepolture novantanovennali, può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate o tumulate salme di parenti od affini.

Norme tecniche

ART. 118

Per quanto attiene ai colombari, ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed al gas ad essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testata, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le dimensioni di ingombro libero interno saranno uguali a quelle di un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25 di larghezza a m. 0,80 e di altezza m. 0,70.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura succitata.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella impermeabilità di liquidi e gas della struttura.

ART. 119

Per quanto attiene gli ossari e nicchie cinerarie, tali strutture non dovranno avere particolari caratteristiche costruttive ai fini igienico-sanitari anche perchè non sussistono problemi di carattere sanitario (art. 36 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285).

I colombari dovranno avere dimensioni di ingombro pari a quelle di un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70, di larghezza ed altezza di m. 0,35.

Analogamente per le nicchie cinerarie ove però la lunghezza del parallelepipedo potrà essere ridotta alla misura minima di m. 0,50.

ART. 120

Le lastre applicate sulle chiusure dei colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie, sono fornite dall'Amministrazione Comunale.

Su ogni lastra nell'angolo destro verso il basso dovrà essere posizionato il numero progressivo, realizzato in bronzo, relativo alla sepoltura cui la lastra si riferisce.

Sulle lastre potranno essere posizionati portafiori di tipo verticale a sezione circolare di dimensioni adeguate e proporzionate alle dimensioni delle lastre dei colombari e/o degli ossari.

Anche la eventuale fotoceramica da applicare dovrà avere dimensioni adeguate e proporzionate alla dimensione delle lastre dei colombari e/o degli ossari.

E' fatto divieto di applicare sulle lastre di colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie portalumi per illuminazione a cera ed a olio.

E' fatto divieto ai concessionari di colombari, ossari e nicchie cinerarie di sostituire, anche con materiali più pregiati, le lastre di chiusura fornite dall'Amministrazione o di abbellirle con riquadri, cornici, ecc..

E' altresì vietata l'unione di più colombari, ossari e nicchie cinerarie con l'inserimento di unica lastra.

ART. 121

Nelle zone opportunamente definite dal Piano Regolatore interno dei cimiteri è concesso ai privati di realizzare tombe di famiglia "terragne" ove i feretri saranno custoditi in una cripta sotterranea.

Le tipologie costruttive sono rappresentate schematicamente nelle figg. 1, 2 e 3.

Le sepolture nella loro tipologia avranno una copertura realizzata in calcestruzzo di cemento armato che dovrà presentare la voluta resistenza rispetto al sovraccarico e dovrà impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua. Tale copertura emergerà dal piano di calpestio del terreno al massimo di 45 cm..

L'apertura per l'introduzione dei feretri non potrà mai essere inferiore in lunghezza a m. 1,60.

Sopra la copertura potrà essere consentita la collocazione di cippi, stele o monumentini la cui massima altezza non potrà superare n. 1,40 dal piano di calpestio del terreno.

Per tutti i tipi di sepoltura valgono le norme e le relative caratteristiche per i loculi esaminati negli articoli precedenti.

Tali tipologie risultano del tutto indicative e non prescrittive, non pregiudicando la realizzazione di altri tipi costruttivi non contemplati nei citati schemi.

ART. 122

Per edicola funeraria (o chiesina a casetta) si intende una struttura rialzata rispetto al piano di campagna. Essa dovrà contenere almeno sei loculi disposti sia sopra che sotto il livello del pavimento ed eventuale ossario.

Salvo quanto diversamente specificato nel Piano Regolatore Cimiteriale, è lasciato ampio spazio progettuale alla realizzazione dei monumenti.

Si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche con metodi idonei e durevoli nel tempo.

Gli scarichi, interni od esterni alla muratura dovranno essere eseguiti con materiali di primaria qualità ed i giunti realizzati a regola d'arte al fine di evitare infiltrazioni d'acqua.

ART. 123

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo di dimensioni adeguate, consone e proporzionate alle fosse stesse e previo pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa interna in vigore all'epoca in scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto

ART. 124

Il Comune deve assicurare un servizio di custodia dei cimiteri.

Il servizio è demandato al responsabile del servizio di custodia che potrà essere individuato nell'ambito dei vari uffici in cui è strutturato il servizio cimiteriale.

Il soggetto responsabile del servizio di custodia è competente per:

- 1) la ricezione dei cadaveri con conseguente controllo della documentazione di accompagnamento;
- 2) la direzione e controllo dei seppellimenti secondo il duplice sistema dell'inumazione e della tumulazione;
- 3) la disciplina delle esumazioni e delle estumulazioni;
- 4) la documentazione, da compiersi personalmente ed in appositi registri, di ogni operazione relativa ai cadaveri ricevuti.

Particolare rilevanza sociale rivestono questi compiti che hanno carattere "pubblicistico".

Pertanto, il registro vidimato dal sindaco, in doppio esemplare, sul quale si devono inserire giornalmente:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri;

è da qualificarsi come atto pubblico fidefaciente.

Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo ed un esemplare deve essere consegnato alla fine di ogni anno all'archivio comunale.

L'altro esemplare rimarrà presso il servizio di custodia.

ART. 125

E' consentita la tenuta dei registri, di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, con sistemi informatici delle registrazioni.

In tal caso i registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.

Copia del supporto magnetico verrà consegnato, ogni anno, all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.

ART. 126

Il servizio di custodia in senso stretto e la manutenzione è affidata al custode del cimitero.

Il custode:

- 1) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- 2) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- 3) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- 4) scava e riempie le fosse, nella quale operazione egli deve avere la cura che la terra sia ben alzata e portata al di sopra della superficie del campo perchè abbia luogo, lateralmente, lo scolo delle acque;
- 5) provvede alla nettezza e alla conservazione delle bare, arredi e attrezzi funebri, compresa la cella mortuaria;
- 6) tiene preparato un conveniente numero di fosse raccogliendo le ossa scavate e disponendole nell'ossario, essendo vietato assolutamente di tenerle, in qualsiasi modo esposte alle intemperie e alla pubblica vista;
- 7) effettua il riempimento delle fosse con terreno e miscuglio convenientemente vagliati;
- 8) visita nell'estate le fosse riempite di fresco per otturare, con terra vagliata e umida, le screpolature eventualmente prodottesi nel terreno, e riparare qualsiasi guasto avvenuto;
- 9) tiene puliti i canali di scolo, i viali e gli spazi fra le tombe, nonchè i portici dei locali;
- 10) provvede allo sfalcio delle erbe almeno dodici volte all'anno;

- 11) brucia all'interno del cimitero le erbe sfalciate, nonchè qualunque altra materia vegetale, le casse o parti di esse eventualmente trovate nelle escavazioni;
 - 12) si provvede degli arnesi occorrenti per lo scavo e il riempimento delle fosse;
 - 13) rimuove le lapidi e i ricordi dal campo comune, previo avviso ai proprietari da darsi dall'Ufficio di Stato Civile del Comune, dopo spirato il decennio dalla sepoltura e quando necessiti eseguire nuove inumazioni;
 - 14) promuove la manutenzione delle sepolture private di spettanza dei proprietari ed eventualmente sostituirsi agli stessi;
 - 15) fornisce l'assistenza e le prestazioni necessarie in caso di autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria;
 - 16) provvede alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, lapidi, ecc.;
 - 17) segnala tutti i danni, sia ai manufatti ed oggetti di proprietà comunale sia a quelli di proprietà privata, ai fini della loro riparazione;
 - 18) riceve, ritira e conserva presso di sè, per ogni cadavere, l'autorizzazione prescritta e inoltre scrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, indicando cognome, nome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo del deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo del deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadavere o di ceneri, ecc.;
 - 19) verifica e bolla ogni feretro per accertare la stretta rispondenza di esso al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro e alle norme di polizia mortuaria;
 - 20) sorveglia la conservazione di tutti i monumenti, dei viali interni ed esterni, informando subito i vigili urbani di ogni deterioramento;
 - 21) tiene sempre chiuso a chiave il cancello d'entrata del cimitero, aprendolo solo nell'orario stabilito per il pubblico;
 - 22) si astiene dal sottrarre qualunque oggetto appartenente ai cadaveri e cura che tale sottrazione non avvenga da parte di altri;
 - 23) si accerta che la misura del feretro corrisponda a quella occorrente ed alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e pone, previo accertamento della rispondenza dei requisiti richiesti, il bollo di verifica;
 - 24) esegue ogni altro compito eventualmente assegnatogli dal Direttore Sanitario, purchè abbia attinenza con i servizi cimiteriali;
 - 25) si attiene alle disposizioni dettate dall'Autorità Sanitaria in tema di sicurezza sul lavoro e sulle misure di prevenzione, quali ad esempio, la vaccinazione antitetanica ed antiepatitica.
- Nel caso che il servizio dei trasporti funebri venga gestito in economia direttamente dal Comune, i custodi-affossatori devono inoltre:
- a) trasportare i feretri forniti dal comune al domicilio del defunto;
 - b) provvedere, quando a ciò non si prestassero i parenti, alla vestizione e alla deposizione della salma nel feretro e prestare alla salma stessa le cure eventualmente occorrenti;
 - c) chiudere il feretro, previo accertamento di eventuali negligenze o infrazioni; in caso di perdita di sostanze organiche, disporre che siano poste nel feretro materie assorbenti o che sia richiesta apposita cassa; se il feretro è metallico, assistere alla saldatura; se la salma è trasportata fuori comune, accertare, oltre l'osservanza delle norme generali, le speciali prescrizioni contenute nel decreto d'autorizzazione;
 - d) fissare nella parte superiore del feretro la targa metallica di identificazione;
 - e) trasportare a spalla la salma dall'abitazione o dalla cella mortuaria alla vettura e dalla vettura alla chiesa.

ART. 127

Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed asumazioni dei cadaveri.

Gli inservienti dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, cistarle frequentemente; riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle crenazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Gli inservienti coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

ART. 128

Il personale di direzione e servizio del cimitero dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico Sezione Lavori Pubblici per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, spazi, ecc.;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
- c) dall'Ufficio Anagrafe per i servizi funebri.

Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

ART. 129

E' concessa la possibilità di affidare ai privati la custodia e la manutenzione dei cimiteri mediante stipulazione di contratti d'appalto.

Le spese di manutenzione dei cimiteri sono comunque a carico del Comune.

Norme di servizio

ART. 130

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. I feretri potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'autorità giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 131

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Le sepolture si faranno con un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART. 132

E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini, che dovranno essere formulati in forma scritta con esplicita motivazione dell'ordine stesso, che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando, procedendo con tale ordine, siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè sia trascorso il periodo della rotazione.

Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

ART. 133

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato comparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno far raccogliere e trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

ART. 134

L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo ove si tratti di sepoltura in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonchè l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 124.

ART. 135

Le sepolture in colombari, ossari e nicchie cinerarie, come per le inumazioni, dovranno seguire un ordine prestabilito che in senso verticale inizierà dal basso verso l'alto e procederà senza interruzioni rispettando la data e l'ora del decesso.

E' responsabilità degli inservienti far sì che tale ordine venga sempre rispettato.

Polizia del cimitero

ART. 136

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive integrazioni e modificazioni e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa:

- i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti;
- i resti lignei di feretro, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, gli avanzi di indumento si devono considerare rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, al reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica;
- i resti mortali ("gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi"), in presenza di impianto di cremazione del Comune, possono essere soggetti a cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

E' facoltà di ogni Comune nel cui territorio non sia presente un impianto di cremazione convenzionarsi o consorziarsi perchè tali resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino.

In caso contrario si continuerà ad inumare detti resti mortali in cimitero.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari, in quanto assimilabili ai rifiuti urbani, vanno smaltiti in discarica di 1^a categoria. Per la loro raccolta e trasporto potranno essere utilizzati gli stessi sistemi adottati per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (es. cassonetti); in alternativa i materiali lapidei potranno essere smaltiti in una discarica di tipo 2A per materiali inerti e/o riutilizzati come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I resti lignei di feretro, gli avanzi di indumenti dovranno essere smaltiti presso idoneo impianto di incenerimento per rifiuti urbani aventi le caratteristiche previste per legge. Per l'avvio all'impianto, tali resti dovranno essere adeguatamente ridotti volumetricamente e racchiusi in idonei contenitori di adeguata resistenza e degradabilità. Gli oggetti ed elementi metallici, previa riduzione volumetrica, potranno essere avviati ad acciaierie e fonderie di prima e seconda fusione come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia. In alternativa, tali resti, ad eccezione delle parti metalliche, potranno essere reinterrati in una zona dello stesso cimitero, previa riduzione volumetrica, come indicato nel periodo precedente. In via eccezionale tali residui potranno essere smaltiti in discariche di 1^a categoria per R.S.U. e/o assimilati previa emanazione di specifica ordinanza sindacale ai sensi dell'art 12 del D.P.R. n. 915/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la U.S.S.L. di competenza.

In ogni caso si dovrà tenere adeguata registrazione delle quantità di resti prodotti e della loro destinazione finale (obbligo di registro di carico e bolla di accompagnamento per i residui destinati al riutilizzo). Il trasporto dal cimitero agli impianti, trattandosi di rifiuti speciali, può essere effettuato direttamente dagli automezzi di proprietà comunale per i quali, comunque, necessita apposito parere sulle modalità da adottarsi per il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, da rilasciarsi a cura del responsabile del Settore Igiene Pubblica, considerate le caratteristiche degli stessi.

Se il trasporto viene effettuato da ditte operanti per conto terzi, le stesse devono essere in possesso dell'apposita autorizzazione prevista per legge, ai sensi del D.P.R. n. 915/1982, per:

- trasporto di rifiuti urbani, fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, inerti;
- trasporto di rifiuti inerti e materiali lapidei;
- trasporto di rifiuti ospedalieri, resti lignei di feretro e avanzi di indumenti;
- trasporto di elementi metallici.

I resti mortali, esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, potranno seguire due vie:

- 1) cremazione (qualora non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo) presso impianto comunale o impianto di bacino se esistente;
- 2) nuova inumazione in cimitero per le ossa (ossario).

ART. 137

All'ingresso del cimitero sarà affissa una tabella, in materiale non alterabile, indicante l'orario di apertura al pubblico e le disposizioni impartite dal Consiglio Comunale.

ART. 138

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio delle attività cimiteriali. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani od altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati da persone adulte. E'

proibito passare attraverso i campi di inumazione e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

ART. 139

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli spazi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi di inumazione e nelle zone delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 140

Ogni coltivazione, che non sia quella ammessa dal Piano Regolatore cimiteriale è vietata in tutta l'estensione dei cimiteri.

ART. 141

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra anche per pubbliche affissioni.

ART. 142

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 143

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito anche eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

ART. 144

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare ad esumazioni straordinarie.

ART. 145

Il Sindaco può disporre la demolizione di un sepolcro privato qualora reputasse necessario restaurare od ampliare parte del cimitero.

ART. 146

In caso di imminente e grave pericolo per l'incolumità pubblica all'interno del cimitero, per motivi diversi da quelli sanitari, il Sindaco ha il potere di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 153 del T.U. 4.2.1915, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 147

All'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali che devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Si fa eccezione per i tagli, la connessione delle piastre, per le iscrizioni nelle lapidi e monumenti già in opera e per tutto ciò che il Responsabile del cimitero riconosce indispensabile eseguirsi in luogo.

E' vietata:

- l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi;
- l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
- l'inizio dei lavori di costruzione di qualsiasi opera dal 15 ottobre al 5 novembre;
- l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.

La terra di risulta ed i rottami provenienti dai lavori indicati nel comma precedente dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori.

Tutti i lavori devono essere eseguiti dalle ditte con la rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni.

ART. 148

Chiunque, nell'interno del cimitero, tenga un contegno non conveniente sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato restando salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Disposizioni finali e transitorie

ART. 149

Speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri, nonchè per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 185 - possono essere autorizzate dal Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con la U.S.S.L. competente e nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 150

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 151

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, essendo il Regolamento di Polizia Mortuaria - approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come modificato dal D.P.R. 25 settembre 1981, n. 627 - abrogato. E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del nuovo regolamento.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Regio Decreto Legge 9.12.1926, n. 2389, convertito dalla Legge 15 marzo 1928, n. 883, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1928.

ART. 152

Il presente Regolamento Comunale entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Indice generale

- Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi	Pag. 2
- Periodi di osservazione dei cadaveri	Pag. 4
- Depositi di osservazione ed obitori	Pag. 5
- Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri	Pag. 6
- Deposizione dei cadaveri nel feretro	Pag. 7
- Trasporto dei cadaveri	Pag. 8
- Norme generali di vigilanza	Pag. 11
- Piano Regolatore dei cimiteri	Pag. 12
- I cimiteri	Pag. 13
- Inumazioni	Pag. 14
- Tumulazioni	Pag. 16
- Esumazioni ed estumulazioni	Pag. 20
- Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie	Pag. 23
- Attività edilizia	Pag. 25
- Norme tecniche	Pag. 27
- Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto	Pag. 29
- Norme di servizio	Pag. 32
- Polizia del cimitero	Pag. 33
- Disposizioni finali e transitorie	Pag. 36
- Figg. 1, 2 e 3	Pag. 36
- Indice	Pag. 37

=====

APPROVATA CON DELIBERA CONSILIARE N. 105 DEL 20.09.1996 RAVVISATA LEGITTIMA DAL
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI UDINE NELLA SEDUTA DEL 14.11.1996 N. 84 C.C. N.
16935 N. 70321 DI PROT.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DEL 10.03.1998 RAVVISATA LEGITTIMA
DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI UDINE NELLA SEDUTA DEL 14.04.1998 N. 16 C.C.
1858 N. 25315 DI PROT.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 33 DEL 09.05.2008

=====